

**Allegato parte integrante**  
Allegato

**DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 FEBBRAIO 1993, N. 3, NONCHÉ PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI ICEF E PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DI TALE SISTEMA DI VALUTAZIONE ALLE POLITICHE DI SETTORE.**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Queste disposizioni dettano la disciplina generale per:
- a) la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi prevista dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
  - b) la verifica e il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai fini della valutazione della condizione economica;
  - c) l'attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione sull'applicazione del sistema di valutazione della condizione economica.

**CAPO I**  
**Disposizioni per la valutazione della condizione economica**

**Art. 2**  
**Nucleo familiare da valutare**

1. La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi previsti dalle politiche di settore è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli stessi interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Di norma il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione dello stato di famiglia del beneficiario, prevista dall'articolo 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*), di seguito famiglia anagrafica.

2. Le politiche di settore possono prevedere l'estensione del nucleo familiare da valutare ad altri soggetti che hanno con i componenti la famiglia anagrafica rapporti di coniugio, parentela o affinità, ovvero convivenza di fatto, in considerazione dell'entità del beneficio o della gravità dello stato di bisogno del beneficiario. Al contrario, le medesime politiche possono escludere dal nucleo familiare da valutare soggetti ricompresi nella famiglia anagrafica in relazione alla minore entità del beneficio o al conseguimento di specifici obiettivi di politica sociale.

3. Con riferimento alle domande presentate per ottenere i benefici previsti da una determinata politica di settore per il medesimo periodo, un soggetto non può appartenere a più di un nucleo familiare da valutare.

4. Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più dei componenti il nucleo familiare medesimo.

5. In ogni caso il nucleo familiare da valutare è quello risultante alla data della presentazione della domanda.

### **Art. 3** **Condizione economica**

1. La condizione economica del nucleo familiare è determinata sulla base del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti il nucleo familiare da valutare secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Per le domande a valere sulle politiche di settore presentate fino al 30 giugno, i valori di reddito e di patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate a decorrere dal 1° luglio, i valori di reddito e di patrimonio si riferiscono all'anno precedente quello di presentazione della domanda.

3. Le politiche di settore possono disporre in merito ai seguenti aspetti:

- a) assunzione di un periodo di riferimento dei valori di reddito e di patrimonio, comunque coincidente per entrambi, diverso da quelli di cui al comma 2 del presente articolo;
- b) opportunità di considerazione del reddito e del patrimonio immobiliare di fonte estera;
- c) necessità di verifiche successive puntuali della condizione economica in caso di agevolazioni erogate in modo periodico.

4. In presenza di situazioni familiari non riconducibili a casi generali, determinati valori di reddito e patrimonio possono essere rettificati o integrati sulla base di specifiche direttive approvate dalla Giunta provinciale su proposta del comitato tecnico previsto dall'articolo 27, comma 1.

### **Art. 4** **Valutazione del reddito**

1. Al fine di perseguire il massimo livello di equità dell'intervento pubblico concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare da valutare tutte le entrate, aventi carattere di normalità, che contribuiscono a mantenere un determinato standard di vita e livello di consumi.

2. Le entrate che vengono considerate sono le seguenti:

- a) redditi di lavoro dipendente e da pensione;
- b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- c) redditi diversi;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa individuale;
- f) redditi da partecipazione;
- g) redditi da impresa agricola;

h) altre fonti di entrata.

3. Non concorrono alla formazione del reddito le entrate prodotte da un cespite valutato come patrimonio.

4. Ciascuna politica di settore può stabilire di escludere dal calcolo del reddito i benefici che, nell'anno di riferimento del reddito, sono stati erogati dalla medesima politica di settore o da altre politiche di settore.

#### **Art. 5**

#### **Redditi di lavoro dipendente e pensioni**

1. Per i redditi di lavoro dipendente e per le pensioni si considera il dato fiscale desunto dalle dichiarazioni dei redditi o, nel caso di non presentazione delle stesse, dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

2. Sono considerate anche le somme afferenti la presente categoria reddituale per le quali sono previsti regimi di non dichiarabilità, di esenzione o di esclusione.

#### **Art. 6**

#### **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**

1. Si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi individuati come tali dalla normativa fiscale, a meno che non siano tra le altre fonti di entrata espressamente escluse da valutazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

#### **Art. 7**

#### **Redditi diversi ed altri redditi**

1. Si considerano redditi diversi e altri redditi, i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni e i redditi classificati fiscalmente nella categoria dei redditi diversi purché non originino da investimenti di natura immobiliare o finanziaria e non siano tra le altre fonti di entrata espressamente escluse da valutazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Per la valutazione di tali redditi si considera il dato fiscale desunto dalle dichiarazioni dei redditi, al netto di eventuali spese direttamente imputate nelle dichiarazioni stesse.

2. Sono dichiarate inoltre le somme per le quali sono previsti regimi di non dichiarabilità o particolari regimi sostitutivi.

#### **Art. 8**

#### **Redditi da lavoro autonomo e professionale e da impresa individuale**

1. Per i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore, si assume, quale reddito d'impresa o di lavoro autonomo professionale, il valore più elevato tra quello dichiarato ai fini fiscali e quello derivante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore.

2. Nei casi di assenza o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri si assume il reddito dichiarato ai fini fiscali. Si assume il reddito dichiarato ai fini fiscali, anche se inferiore a quello determinabile applicando gli studi di settore, nei

casi in cui il minor reddito sia imputabile a particolari circostanze oggettivamente comprovabili.

3. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo va dichiarato al lordo dell'eventuale ammontare degli incentivi fiscali di portata temporale limitata e delle perdite d'impresa che hanno influito nella determinazione del reddito imponibile.

4. Ai fini del comma 1, i parametri sono quelli previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e gli studi di settore quelli previsti dall'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

## **Art. 9**

### **Redditi da partecipazione**

1. Le partecipazioni in società, enti, ed altri organismi associativi devono essere valutate in modo distinto, a seconda dell'incidenza della quota di partecipazione e della qualificazione soggettiva dell'ente. Sulla base di detti parametri la partecipazione viene valutata come partecipazione al reddito oppure come investimento finanziario. Sono applicabili i seguenti principi:

- a) le partecipazioni in società semplici, diverse da quelle agricole, in società in nome collettivo, in associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti, in imprese familiari, in aziende coniugali sono valutate in base al reddito attribuito ai soci o partecipanti in proporzione alle quote di partecipazione. Per la determinazione del reddito prodotto in forma associata si applicano le disposizioni dell'articolo 8;
- b) le partecipazioni in società di capitali ed altri enti commerciali diversi da quelli di cui al precedente punto (azioni, quote sociali e altre partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti commerciali) vanno distinte in qualificate e non qualificate e valutate nel seguente modo:
  - le partecipazioni qualificate vengono valutate in base all'utile fiscale corretto dagli studi di settore e rapportato alla quota di possesso.
  - le partecipazioni non qualificate in società quotate sono valutate come patrimonio finanziario.
  - le partecipazioni non qualificate in società non quotate, di importo nominale superiore ad euro 1.000,00, sono valutate in base all'utile fiscale corretto dagli studi di settore e rapportato alla quota di possesso se il valore nominale di tale quota è superiore al 5 per cento del capitale sociale; in caso contrario, le partecipazioni sono valutate in base all'utile distribuito. Non sono valutate le partecipazioni di importo nominale pari o inferiore ad euro 1.000,00.

## **Art. 10**

### **Redditi da impresa a agricola e di allevamento**

1. I redditi da impresa agricola e di allevamento sono determinati sulla base delle rendite per ettaro di coltivazione e quelle pro-capo di allevamento, elaborate dalla Fondazione Edmund Mach-Istituto Agrario di San Michele all'Adige per il Trentino e dall'INEA – Istituto nazionale di economia agraria per il restante territorio nazionale.

2. Dal reddito stimato in base alle disposizione di cui al comma 1 è dedotto l'ammontare degli affitti dei terreni e quello dei costi del personale dipendente utilizzato nella coltivazione del fondo o dell'attività di allevamento.

3. Le tabelle relative alle rendite per ettaro di coltivazione e quelle pro-capo di allevamento da utilizzare ai fini della valutazione di questa tipologia di reddito sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

## **Art. 11**

### **Altre fonti di entrata**

1. Nel reddito familiare sono computate, oltre ai redditi di cui ai precedenti articoli, anche le entrate non rilevanti fiscalmente in quanto esenti o escluse dalle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle previste dal comma 2, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Non sono computate le seguenti fonti di entrata:

- a) le entrate di natura straordinaria maturate in anni precedenti, quali gli arretrati e il trattamento di fine rapporto;
- b) le entrate derivanti da risarcimenti danni, diverse da quelle corrisposte in forma di rendita;
- c) le entrate da vincite;
- d) gli assegni familiari di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153;
- e) il contributo per il mantenimento dei minori affidati e per le persone accolte concesso ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- f) le somme erogate alla generalità dei soggetti a titolo di "bonus fiscali";
- g) le entrate costituenti rimborsi o contributi su spese sostenute, diverse da quelle dedotte dal reddito ai sensi dell'articolo 13;
- h) gli assegni esenti dalle imposte sui redditi finalizzati a sostenere spese di istruzione effettivamente sostenute;
- i) le somme corrisposte a titolo di pensioni, assegni e indennità a favore degli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 915 del 1978.

3. Le fonti di entrata individuate dal comma 2 possono essere computate qualora la domanda di agevolazione sia finalizzata alla concessione di sussidi ad integrazione del reddito familiare.

## **Art. 12**

### **Reddito lordo e netto del nucleo familiare da valutare**

1. Il reddito lordo del nucleo familiare da valutare è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare medesimo, determinati secondo quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, ponderati per le percentuali previste dall'articolo 18.

2. Il reddito netto del nucleo familiare da valutare è dato dalla differenza, non negativa, tra il reddito lordo e la somma, riferita ai componenti il nucleo familiare da valutare, degli oneri deducibili di cui all'articolo 13.

### **Art. 13** **Oneri deducibili ai fini ICEF**

1. Dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare da valutare, sono ammesse in deduzione le seguenti spese sostenute nell'anno:

- a) le spese mediche;
- b) le spese funebri;
- c) le spese di istruzione;
- d) le imposte (imposta sui redditi, addizionali all'imposta sui redditi e IRAP) dovute per il periodo d'imposta di riferimento;
- e) i contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
- g) gli assegni corrisposti al coniuge e ai figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli altri assegni di mantenimento nell'ambito degli obblighi alla contribuzione se riconosciuti dall'autorità giudiziaria;
- h) l'importo del canone di locazione, risultante da regolare contratto e al netto di eventuali integrazioni pubbliche, è deducibile solo nel caso in cui il soggetto che ne ha sostenuto la spesa sia titolare del contratto stipulato per l'alloggio in cui risiede e a condizione che lo stesso soggetto o altri componenti il suo nucleo familiare anagrafico, singolarmente o assieme, non abbiano la piena proprietà al 100% di altri immobili ad uso abitativo. L'incompatibilità non vale per i casi di servizio obbligatorio. Per le proprietà indivise di cooperative edilizie in luogo del canone di locazione è considerato il canone d'uso;
- i) l'importo degli interessi su mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

2. Le spese di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 possono essere dedotte nei limiti e secondo i criteri dell'importo riconosciuto fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Le spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere dedotte complessivamente entro un importo massimo pari ad euro 2.000,00, ponderato con le percentuali di cui all'articolo 18, per il numero di componenti il nucleo familiare da valutare.

4. Le spese di cui alle lettere h) e i) del comma 1 possono essere dedotte dal reddito del nucleo familiare da valutare fino all'ammontare massimo complessivo degli interessi riconosciuti fiscalmente nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.

5. In aggiunta alle deduzioni ammesse in via analitica, sono riconosciute le spese sostenute per la produzione del reddito o per l'assistenza di familiari non autosufficienti, nella misura di seguito indicata:

- a) una deduzione pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente; una deduzione pari al 5% dei redditi da lavoro autonomo e professionale e da impresa. La deduzione non si applica ai redditi da pensione;

- b) una deduzione dal reddito del nucleo familiare di euro 2.500,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo genitore limitatamente alle seguenti situazioni:
- morte del coniuge;
  - genitore non coniugato con figlio minore;
  - divorzio attestato da apposito atto;
  - separazione legale da almeno tre anni;
- c) una deduzione dal reddito del nucleo familiare di euro 2.500,00 nel caso in cui siano presenti figli minori ed entrambi i genitori abbiano svolto attività lavorativa per almeno sei mesi;
- d) una deduzione dal reddito del nucleo familiare, per i figli minori o di età inferiore a 25 anni se studenti, a partire dal terzo nell'importo sotto indicato:
- per il terzo figlio euro 2.000,00;
  - per il quarto figlio euro 1.500,00;
  - per il quinto figlio e successivi euro 1.000,00 ciascuno;
- e) una deduzione dal reddito del nucleo familiare da valutare per ogni componente non autosufficiente del nucleo stesso, ottenuta moltiplicando la quota forfetaria annua di euro 5.400,00 per i coefficienti indicati nella tabella di cui all'allegato 1. Resta ferma la possibilità di dichiarare la spesa per l'assistenza a familiari non autosufficienti effettivamente sostenuta e documentata qualora sia superiore a quella riconosciuta in via forfetaria, entro un limite massimo di euro 10.800,00 per ciascun familiare non autosufficiente.

6. Nel caso in cui il figlio che dà titolo alla deduzione o il familiare non autosufficiente siano presenti nel nucleo per un periodo inferiore all'anno la quota forfetaria è comunque applicata per intero.

7. Le spese e gli altri oneri previsti da questo articolo sono ponderati per la percentuale di partecipazione al reddito del nucleo familiare da valutare, prevista dall'articolo 18 per il soggetto cui si riferiscono.

## **Art. 14** **Patrimonio**

1. Ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo di riferimento è computato il patrimonio mobiliare e immobiliare imputabile ai soggetti costituenti il nucleo familiare da valutare, espresso in termini di reddito equivalente, esistente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito e del patrimonio, come individuato ai sensi dell'articolo 3, di seguito data di riferimento, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a) e g).

2. Non entrano nella valutazione del patrimonio quei cespiti che sono strumentali all'esercizio dell'impresa o dell'attività professionale.

## **Art. 15** **Patrimonio mobiliare**

1. La valutazione del patrimonio mobiliare è effettuata con le seguenti modalità:

- a) depositi a risparmio e conti correnti bancari e postali: va assunto il valore della giacenza media annua risultante dai saldi trimestrali o semestrali qualora quelli trimestrali non siano disponibili;

- b) titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e valori similari: si considera il valore nominale delle consistenze alla data di riferimento;
- c) partecipazioni non qualificate in società quotate: va assunto il valore di mercato rilevato alla data di riferimento, ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo;
- d) azioni o quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri (Fondi di investimento): va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione rispetto alla data di riferimento;
- e) gestioni di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidate in gestione ad un soggetto abilitato: sulla base del valore del patrimonio gestito alla data di riferimento, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Consob;
- f) contratti di capitalizzazione, contratti di assicurazione mista sulla vita, polizze di assicurazione con finalità finanziaria: va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data di riferimento al netto degli eventuali riscatti; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- g) finanziamento dei soci alle società cooperative e loro consorzi; sono valutati con le modalità di cui alla lettera a);
- h) altri strumenti e rapporti finanziari: va assunto il valore corrente alla data di riferimento.

2. Sono esclusi dalla valutazione del patrimonio mobiliare, i patrimoni accumulati su Fondi pensioni chiusi o aperti, in quanto non immediatamente disponibili.

3. È riconosciuta una franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto fino ad euro 5.000,00 di patrimonio mobiliare.

4. La Provincia può stipulare degli accordi con gli Istituti di credito che disciplinino il contenuto della documentazione necessaria per la certificazione della consistenza dei valori mobiliari richiesti per la valutazione della condizione economica, nonché le modalità per il relativo rilascio ai soggetti interessati.

5. Non sono da dichiarare:

- a) gli investimenti finanziari effettuati e i beni immobili acquistati con le somme percepite da minori a titolo di indennizzo assicurativo per il risarcimento di danni dagli stessi subiti;
- b) gli investimenti finanziari effettuati e i beni immobili acquistati con gli interessi, redditi, proventi e frutti derivanti dagli investimenti e beni di cui alla lett. a);

6. Sono invece da dichiarare fra le altre entrate non fiscali di cui all'articolo 11 gli utilizzi e i prelievi delle somme rese disponibili dagli investimenti e beni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, ivi comprese le somme realizzate mediante smobilizzo di investimenti finanziari o vendita di beni immobili, che sono effettuati nel periodo di riferimento assunto per la dichiarazione ICEF e che hanno comportato una riduzione del patrimonio vincolato del minore.

## **Art. 16**

### **Patrimonio immobiliare**

1. Sono compresi nel patrimonio immobiliare i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati posseduti nel territorio nazionale. Per la valutazione del patrimonio immobiliare si fa riferimento al valore definito ai fini dell'imposta comunale sugli

immobili (ICI) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno di riferimento.

2. Sono da dichiarare i componenti di patrimonio immobiliare sui quali il soggetto dichiarante ha il diritto di proprietà, altri diritti reali di godimento ovvero la nuda proprietà, con l'eccezione di cui al comma 4. Non sono da dichiarare le utilità comuni.

3. Nel caso di nuda proprietà di immobili diversi da quelli di cui al comma 4, la valutazione dell'immobile è effettuata imputando al nudo proprietario ed al titolare del diritto di godimento un valore in relazione alla durata del diritto ed all'età del titolare. A tal fine si utilizzano i coefficiente previsti per la valutazione dell'usufrutto a vita nell'ambito delle norme relative all'imposta di registro. In deroga al principio generale, non è valutata l'unità immobiliare del nudo proprietario della categoria catastale "Gruppo A" ad uso abitazione o assimilate di maggior valore, con esclusione delle unità comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. I terreni agricoli sono dichiarati dal soggetto titolare di diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento, senza operare la rettifica del valore di cui al comma 3. E' prevista una franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto dichiarante fino ad euro 50 di reddito dominicale.

5. Gli immobili strumentali all'esercizio di attività agricola, attività commerciale e attività di lavoro autonomo non sono valutati come patrimonio immobiliare sempreché il soggetto proprietario coincida con quello che utilizza l'immobile per l'esercizio dell'attività economica; in caso di mancata coincidenza dei soggetti l'immobile strumentale non è valutato in capo al proprietario nel caso in cui venga messo a disposizione di terzi a titolo gratuito risultante da contratto registrato.

#### **Art. 17**

##### **Patrimonio lordo e netto del nucleo familiare da valutare**

1. Il patrimonio lordo ai fini ICEF del nucleo familiare da valutare è dato dalla somma dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16, tenuto conto delle eventuali ponderazioni di cui all'articolo 18.

2. Il patrimonio netto ai fini ICEF del nucleo familiare da valutare è dato dal patrimonio lordo di cui al comma 1 al netto delle franchigie di cui all'articolo 19.

#### **Art. 18**

##### **Ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare**

1. Il reddito ed il patrimonio lordi di ciascuno dei componenti il nucleo familiare da valutare sono considerati di norma al 100%. In relazione a specifici obiettivi da raggiungere o alla natura dell'intervento che giustifica l'esclusione parziale del reddito e del patrimonio di alcuni componenti del nucleo, le politiche di settore possono prevedere l'applicazione di percentuali di partecipazione al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare da valutare, definite in relazione al grado di parentela del componente rispetto al richiedente.

## **Art. 19** **Franchigie**

1. Dal patrimonio immobiliare è di norma escluso il valore dell'unità immobiliare utilizzata quale abitazione di residenza del nucleo familiare e relative pertinenze; in alternativa il valore dell'unità immobiliare può essere valutato per la parte eccedente la franchigia fissata dalla politica di settore.

2. Al fine di tutelare il risparmio precauzionale delle famiglie, accantonato per far fronte ad esigenze quali l'acquisto della casa di abitazione, il sostenimento di spese sanitarie o assistenziali, oltre alle franchigie di non dichiarabilità previste dall'articolo 15, comma 3, le politiche di settore possono fissare in relazione alle finalità dell'intervento la franchigia da applicare al patrimonio mobiliare valutato.

## **Art. 20** **Conversione del patrimonio in reddito equivalente**

1 Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare è convertito in reddito equivalente applicando le percentuali stabilite dalle politiche di settore, in relazione alle finalità dell'intervento, agli scaglioni di patrimonio oltre franchigia individuati in numero non superiore a tre.

## **Art. 21** **Reddito e patrimonio normalizzati**

1. Il reddito e il patrimonio normalizzati relativi ai nuclei familiari formati da un componente sono ottenuti dividendo sia il reddito netto che il patrimonio convertito in reddito equivalente del nucleo familiare da valutare per il reddito di riferimento, arrotondati ad uno se il risultato della divisione è maggiore di uno.

2. Per i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti, i valori ottenuti in base al comma 1 sono ulteriormente divisi per i seguenti coefficienti della scala di equivalenza:

- 1,57 per i nuclei familiari con due componenti;
- 2,04 per i nuclei familiari con tre componenti;
- 2,46 per i nuclei familiari con quattro componenti;
- 2,85 per i nuclei familiari con cinque componenti, aumentato di 0,35 per ogni componente successivo al quinto.

3. Il reddito di riferimento per il calcolo del reddito e del patrimonio normalizzati è pari ad euro 50.000. Le politiche di settore possono individuare un reddito di riferimento diverso in relazione al valore del reddito equivalente fissato quale limite di esclusione dagli interventi.

4. Il reddito di riferimento può essere aggiornato contestualmente alla manovra di bilancio annuale tenuto conto delle dinamiche inflazionistiche, delle politiche tariffarie e dei livelli di copertura dei costi dei servizi.

**Art. 22**  
**Indicatore della condizione economica familiare**

1. L'indicatore della condizione economica familiare – di seguito ICEF - è dato dalla somma del reddito e del patrimonio normalizzati, dedotto il prodotto del reddito e del patrimonio normalizzati.

**Art. 23**  
**Acquisizione dei dati relativi al reddito e al patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare**

1. I dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare da valutare sono acquisiti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà – di seguito dichiarazioni ICEF - riferite a ciascun componente e rilasciate anche da soggetti diversi dal titolare dei redditi e del patrimonio dichiarati.

2. Con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia fiscale sono approvate annualmente le istruzioni e la relativa modulistica per la compilazione delle dichiarazioni ICEF.

3. Per facilitare la compilazione della dichiarazione ICEF, l'amministrazione segnala ai dichiaranti i dati già in suo possesso, inserendoli nella dichiarazione dopo la conferma dell'interessato, cui spetta comunque l'obbligo di sottoscrivere quando dichiarato, assumendosene la responsabilità.

4. È consentito al dichiarante di chiedere la rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione presentata nel periodo in cui la dichiarazione ICEF è utilizzabile, senza che ciò determini sanzioni nei suoi confronti. Le politiche di settore disciplinano gli effetti derivanti dalla rettifica della dichiarazione, in base alle disposizioni previste dall'articolo 26.

5. In caso di variazione della dichiarazione ICEF vanno conservate anche le precedenti versioni cartacee. Ai fini del controllo, il sistema informativo ICEF tiene traccia delle diverse versioni della dichiarazione rettificata, memorizzandole in opportuni documenti elettronici in formato immagine.

6. Qualora una dichiarazioni ICEF sia sottoposta a controllo ai sensi dell'articolo 24, non sono considerate, ai fini del controllo medesimo, le eventuali rettifiche delle dichiarazioni effettuate successivamente.

7. Nelle dichiarazioni ICEF gli importi in euro sono arrotondati all'unità per difetto se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se superiore o uguale.

## **CAPO II**

### **Disciplina dei controlli delle dichiarazioni ICEF**

#### **Art. 24**

#### **Controlli**

1. Il controllo sulle veridicità delle dichiarazioni ICEF è svolto in forma centralizzata da un nucleo denominato “Nucleo di controllo ICEF” costituito nell’ambito della struttura individuata dalla Giunta provinciale.

2. Il Nucleo di controllo ICEF attiva la procedura di controllo sulle dichiarazioni ICEF dietro segnalazione delle strutture competenti per le singole politiche, che procedono ad essi in relazione alle istanze presentate, secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della G.P. n. 2389 del 4 ottobre 2002 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1773 di data 25 luglio 2003.

3. Sono inoltre sottoposte a controllo le dichiarazioni ICEF estratte con metodo casuale sulla base di indici di rischio, approvati dalla Giunta provinciale su proposta del Comitato di cui all’articolo 27. In tali casi il Nucleo di controllo segnala alle strutture competenti le istanze che risultino collegate a dette dichiarazioni perché provvedano ai relativi controlli.

4. Il sistema informatico garantisce che una dichiarazione ICEF, ancorché collegata a più domande estratte, sia segnalata al Nucleo di controllo ICEF e conseguentemente sottoposta a verifica per una sola volta.

5. A seguito della segnalazione di cui al comma 2, i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF collegate alla domanda sono controllati dal Nucleo di controllo ICEF, che comunica poi immediatamente l’esito del controllo svolto al servizio che ha effettuato la segnalazione. Tale servizio resta comunque competente per il controllo di tutti i dati dichiarati nell’istanza e non riconducibili alle dichiarazioni ICEF.

6. Nel caso in cui dal controllo emergano falsità nella dichiarazione ICEF, il Nucleo di controllo ne dà notizia anche alle altre strutture interessate, anche se queste non stanno procedendo al controllo sulla domanda connessa a quella dichiarazione.

7. Qualora dal controllo sulla dichiarazione ICEF non siano emersi elementi di falsità, ma da esso emergano comunque ragionevoli dubbi sulla posizione del dichiarante rispetto ai benefici richiesti, il Nucleo di controllo segnala alle strutture competenti per le singole politiche, diverse da quella che ha attivato il controllo, l’esigenza di procedere per intero al controllo della domanda.

#### **Art. 25**

#### **Controllo dichiarazioni in base a indici di consumo**

1. Ai fini del controllo delle dichiarazioni ICEF può essere richiesta l’indicazione o l’autorizzazione all’acquisizione d’ufficio dei dati di seguito indicati, aggiuntivi rispetto a quelli già contenuti nella dichiarazione, relativi ai beni o servizi, per i quali può essere determinata una relazione significativa tra indici di consumo e livelli di reddito:

- consumi di energia elettrica, gas e acqua;
- metri quadri dell’abitazione di residenza;
- kw dei veicoli di proprietà

- valore ICI degli immobili dell'impresa individuale o relativa quota di partecipazione alla società se qualificata.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 27, sono definiti i criteri di stima del reddito sulla base degli indicatori di consumo, nonché i criteri di individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo sulla base dello scostamento dell'indicatore calcolato con il reddito stimato rispetto a quello calcolato con il reddito dichiarato.

## **Art. 26**

### **Conseguenze derivanti dalla rettifica delle dichiarazioni su iniziativa del dichiarante e dai controlli d'ufficio**

1. Nel caso in cui una dichiarazione sia stata rettificata dal dichiarante nei termini previsti dall'articolo 23, comma 4, e non siano state attivate le procedure di controllo d'ufficio previste dall'articolo 24, le domande connesse alla dichiarazione contenente i dati rettificati sono rielaborate automaticamente per rideterminare l'importo del beneficio o la posizione del richiedente nella graduatoria per l'ottenimento del beneficio.

2. Nel caso in cui a seguito del controllo effettuato dall'amministrazione emergano dati non veritieri, fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale del dichiarante dal d.P.R. n. 445/2000 e dalla deliberazione della G.P. n. 2389 del 4/10/2002, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1773 del 25/7/2003, l'amministrazione:

- a) procede alla revoca dei benefici derivanti dalle istanze a cui è connessa la dichiarazione qualora il dato non veritiero sia direttamente influente sulla erogazione degli stessi;
- b) non procede alla revoca nel caso in cui il dato non veritiero non influisca sull'ottenimento di alcuno dei benefici derivanti dalle istanze a cui è connessa la dichiarazione ICEF e comunque sia tale da non produrre alcuna modifica all'entità degli stessi.

3. Qualora il dato non veritiero sia rappresentato da irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità è comunque consentita la regolarizzazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

4. Nel caso in cui dal controllo della dichiarazione ICEF emergano le ipotesi di reato di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, la segnalazione all'Autorità giudiziaria compete al Nucleo di controllo ICEF. Se invece la dichiarazione di dati falsi o non veritieri emerge a seguito del controllo di parti dell'istanza non riconducibili alla dichiarazione ICEF, la segnalazione compete al servizio precedente in via principale per l'assegnazione del beneficio.

5. Il Nucleo di controllo ICEF riferisce annualmente al Comitato di cui all'articolo 27 dell'attività di controllo effettuata.

## **CAPO III**

### **Coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione**

#### **Art. 27**

##### **Attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione**

1. Le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione inerenti il sistema di valutazione della condizione economica sono affidate ad un Comitato tecnico di esperti nominato dalla Giunta provinciale, composto dai dirigenti *pro tempore* delle seguenti strutture:

- agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
- Servizio sistema finanziario pubblico provinciale;
- Servizio semplificazione e sistemi informativi;
- Servizi e strutture provinciali interessate all'applicano l'ICEF o competenti in materia di politiche familiari.

2. Possono essere chiamati a far parte del comitato anche esperti esterni all'amministrazione.

3. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- fornisce il supporto all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, di seguito Agenzia, nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 28, comma 2, nonché per l'espressione dei pareri sui quesiti relativi all'applicazione di queste disposizioni;
- formula proposte in ordine agli indicatori di rischio per l'attuazione dei controlli previsti dall'articolo 24;
- elabora il rapporto annuale sull'applicazione dell'ICEF alle politiche di settore;
- formula alla Giunta provinciale proposte di aggiornamento delle disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare e di modifica delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'ICEF alle politiche di settore;

4. L'Agenzia, in collaborazione con il Servizio sistema finanziario pubblico provinciale ed il Servizio semplificazione e sistemi informativi, coordina le attività di supporto tecnico agli operatori degli uffici provinciali e dei centri di assistenza fiscale convenzionati che assistono i cittadini nella predisposizione delle dichiarazioni ICEF. L'Agenzia cura, inoltre, sul sito Internet dedicato all'ICEF, l'aggiornamento della raccolta della normativa, dei pareri di rilevanza generale, della modulistica e di ogni altro documento che possa riguardare l'indicatore ICEF.

#### **Art. 28**

##### **Raccordo tra l'ICEF e le politiche di settore**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina generale, le politiche di settore definiscono:

- a) i valori dei parametri non definiti da queste disposizioni o quelli ai quali queste disposizioni consentono di derogare, nonché gli altri criteri e modalità per la valutazione della condizione economica la cui definizione queste disposizioni rinviano alle politiche di settore;
- b) l'eventuale punteggio da associare alla condizione economica del nucleo familiare valutata secondo queste disposizioni e le altre disposizioni previste

dalle politiche di settore, prevedendo eventualmente un valore dell'ICEF oltre il quale il richiedente è escluso dai benefici;

- c) la graduazione del beneficio in relazione al punteggio calcolato in base alla condizione economica e agli altri requisiti previsti dalle politiche di settore.

2. Sulle proposte di deliberazione presentate alla Giunta provinciale per l'applicazione dell'ICEF alle politiche di settore l'Agenzia esprime parere di conformità con le disposizioni previste da questa disciplina e di coerenza con le disposizioni adottate dalle politiche di settore per analoghe finalità con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) individuazione del tipo di nucleo da valutare ai sensi dell'art. 2;
- b) disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) pesatura del reddito e del patrimonio in relazione al grado di parentela dei soggetti componenti il nucleo ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
- d) franchigie sul patrimonio mobiliare e immobiliare previste dall'articolo 19;
- e) percentuali di conversione del patrimonio in reddito equivalente a norma dell'articolo 20;
- f) determinazione del valore del reddito di riferimento di cui all'articolo 21, commi 3 e 4;
- g) adeguamento degli importi ai sensi dell'articolo 29;
- h) limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni.

### **Art. 29** **Adeguamento degli importi**

1. Gli importi in euro contenuti in queste disposizioni possono essere adeguati dalla Giunta provinciale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

### **Art. 30** **Norme transitorie**

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore di queste disposizioni possono essere rettificata le dichiarazioni ICEF già presentate.

## Allegato 1 – Deduzione per familiare non autosufficiente

Classi di età	Classi di non autosufficienza		
	Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti (a)	Sordi e ciechi con residuo visivo (b)	Altri invalidi (c)
0-17 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	1 x quota base (c1)
18-64 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base per invalidi civili 100% (c2) 0,25 x quota base per invalidi civili da 66% a 99% (c3)
65 anni e oltre	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base (c4)

Quota base = 5.400,00 euro annui

(a) Sono compresi:

- gli invalidi civili ed i ciechi civili che beneficiano dell'indennità di accompagnamento;
- i pensionati per inabilità che beneficiano dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- gli invalidi del lavoro che beneficiano dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 76 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'indennità di assistenza e accompagnamento previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9;

(b) Sono compresi:

- gli invalidi civili che beneficiano dell'indennità di accompagnamento in quanto non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- i ciechi civili con residuo visivo che beneficiano dell'indennità speciale;
- i sordi che beneficiano dell'indennità di comunicazione;
- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno integrativo previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9;

(c1) Si riferisce ai minori invalidi civili con assegno mensile

(c2) Sono equiparati agli invalidi civili al 100%:

- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano della pensione ordinaria di inabilità;

- gli invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
  - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno di incollocabilità previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9;
- (c3) sono equiparati agli invalidi civili dal 66% al 99%:
- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano dell'assegno ordinario di inabilità;
  - gli invalidi del lavoro con inabilità permanente parziale compresa tra il 61% e il 99% ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
  - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano della pensione vitalizia o dell'assegno temporaneo dalla seconda alla quarta categoria ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 9;
- (c4) Sono compresi tutti i soggetti della classe di età 65 e oltre riconosciuti invalidi per qualsiasi causa non rientranti nelle classi di non autosufficienza (a) e (b).